Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 29 maggio 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 maggio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. **283.**

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 283.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ruoli e dotazioni organiche

I ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica, delle soprintendenze e degli istituti di antichità e belle arti, delle soprintendenze ai beni librari, delle biblioteche pubbliche statali e dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono stabiliti nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA

Art. 2.

Fusione dei ruoli. Inquadramento del personale nel ruolo unificato.

I ruoli del personale della carriera direttiva della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono unificati nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica.

I funzionari provenienti dai ruoli del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi sono inquadrati nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta nella qualifica stessa. In caso di pari anzianità la precedenza è determinata dall'età. Ove, però, la pari anzianità è determinata dallo avere partecipato allo stesso concorso di promozione, viene ripristinato l'ordine di graduatoria del concorso medesimo.

Le qualifiche di provveditore agli studi di 1ª e di 2ª classe sono soppresse.

I funzionari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestono le qualifiche di ispettore generale e di provveditore agli studi di 1ª classe sono inquadrati nell'unica qualifica di ispettore generale, con la osservanza delle norme di cui al secondo comma.

Coloro che, alla data predetta, rivestono la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento di quella superiore, secondo le modalità di cui all'art. 283 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Il collocamento nella qualifica di ispettore generale avviene secondo l'ordine di graduatoria della promozione alla qualifica di provenienza.

I provveditori agli studi inquadrati nella qualifica di ispettore generale conservano, a titolo personale, il trattamento economico di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 3.

Conferimento di posti di ispettore generale

Alla qualifica di ispettore generale della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, entro il limite della dotazione organica, e per non oltre 47 posti, si accede mediante concorso per titoli integrato da colloquio, riservato:

a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

b) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e della amministrazione scolastica periferica con qualifica di direttore di divisione;

c) ai professori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, appartenenti ai ruoli *A* e *B*, che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

d) agli ispettori scolastici delle scuole elementari ed ai direttori didattici con almeno 8 anni di servizio nella qualifica.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 285 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe quella di ispettore generale.

Art. 4.

Carriera degli ispettori centrali

La qualifica di ispettore centrale di 2ª classe di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, è soppressa.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore centrale di 2ª classe conservano tale qualifica fino al con-

seguimento della nuova qualifica di ispettore centrale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che risulteranno vincitori dei concorsi per l'anzidetta qualifica già in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il servizio prestato dagli ispettori centrali nelle carriere di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di divisione è valutato per intero agli effetti della progressione economica.

Art. 5.

Conferimento dei posti di ispettore centrale per la istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti e per l'educazione fisica e sportiva.

I posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato:

a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria;

b) ai professori dei ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

c) ai funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con la qualifica di direttore di divisione.

Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, si applica l'art. 276, commi secondo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

E' richiesto il possesso del diploma di laurea.

I posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato ai funzionari della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali rivestano qualifica non inferiore a quella di soprintendente di 2ª classe.

Il bando di concorso indica la specializzazione cui il posto è destinato ed il ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti al quale i candidati debbono appartenere.

I posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato ai direttori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, nonchè ai professori delle accademie, degli istituti e delle scuole predetti i quali abbiano conseguito almeno una classe di stipendio corrispondente al parametro 397.

Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione musicale si applica il disposto dell'articolo 280 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'educazione fisica e sportiva si applicano le disposizioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo, salvo che per il posto di ispettore riservato ai laureati in medicina e chirurgia, per il quale resta fermo il disposto dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 6.

Ispettore centrale per i beni librari

Le qualifiche di ispettore bibliografico e di ispettore generale bibliografico sono sostituite da quella unica di ispettore centrale per i beni librari.

I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la soppressa qualifica di ispettore bibliografico o di ispettore generale bibliografico sono inquadrati nella nuova qualifica unificata di ispettore centrale ai beni librari conservando l'anzianità maturata alla data predetta.

La nomina a ispettore centrale per i beni librari si consegue mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato ai funzionari della carriera direttiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali, i quali rivestano qualifica non inferiore a quella di soprintendente ai beni librari di 2ª classe o di direttore di 2ª classe.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica

I posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui sono ammessi a partecipare: per il 50 per cento della dotazione stabilita dall'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, le categorie di personale di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 5; per il restante 50 per cento i presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, nonchè i professori dei ruoli *A* e *B* dei predetti istituti che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei singoli ruoli e siano forniti di laurea in ingegneria o in architettura.

Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è abrogato.

Art. 8.

Ruolo della carriera direttiva degli statistici

E' istituito, in applicazione dell'art. 34 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, il ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.

Per l'accesso e lo svolgimento della carriera si osservano le disposizioni vigenti per le altre carriere direttive amministrative.

Art. 9.

Inquadramento degli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria.

Le qualifiche dei nuovi ruoli ordinari della carriera direttiva di ragioneria e di quella di concetto dei ragionieri risultano dalla tabella *A*, allegata al presente decreto.

Gli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella *C*, allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono inquadrati nel nuovo ruolo ordinario della carriera direttiva di ragioneria ed in quello della carriera di concetto dei ragionieri di cui all'allegata tabella *A*, con

i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 10.

Ragionieri

Al personale del nuovo ruolo ordinario dei ragionieri di cui al precedente art. 9 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 147, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Personale addetto ai servizi di meccanografia

Per il conferimento dei posti e delle qualifiche del ruolo dei coadiutori meccanografici di cui alla allegata tabella *A* si applicano le disposizioni contenute negli articoli 132 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TITOLO II

SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Art. 12.

Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere di arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti.

Il ruolo dei chimici, fisici e microbiologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella *G*, lettera *D*), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo degli esperti.

Il ruolo dei restauratori di opere d'arte della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella *H*, lettera *E*), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico.

Ai predetti ruoli si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Il ruolo dei segretari della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella *H*, lettera *B*), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei segretari e dei documentalisti.

Art. 13.

Specializzazioni. Conferimento dei posti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze di servizio, può, nel bando di concorso, riservare a particolari specializzazioni alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli dei segretari ed in quello dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto nonchè nel ruolo degli assistenti ed in quello degli operatori tecnici della carriera esecutiva di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto.

Per il personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

TITOLO III

SOPRINTENDENZE AI BENI LIBRARI E BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI. ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO.

Art. 14.

Conferimento dei posti di soprintendente ai beni librari e di direttore.

Alla qualifica di soprintendente ai beni librari di 2ª classe e di direttore di 2ª classe si accede mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui possono partecipare i bibliotecari principali conservatori e i bibliotecari principali moderni, forniti di laurea, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

Il soprintendente ai beni librari e il direttore sono preposti alla direzione di uno degli istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 208, ferma restando l'eccezione prevista dall'ultimo comma del presente articolo.

La nomina dei funzionari di cui al primo comma diventa definitiva, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un anno di prova.

Ove il giudizio non sia favorevole, il soprintendente ai beni librari o il direttore viene restituito alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, con lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto in quest'ultima qualifica.

Il soprintendente ai beni librari di 2ª classe o il direttore di 2ª classe consegue la promozione alla qualifica immediatamente superiore, a ruolo aperto, dopo tre anni di permanenza, senza demerito, nella qualifica stessa compreso l'anno di prova.

La direzione delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze e dell'Istituto di patologia del libro può essere affidata soltanto ai direttori di 1ª classe o soprintendenti ai beni librari di 1ª classe con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica.

Art. 15.

Conseguimento della qualifica di bibliotecario principale conservatore o di bibliotecario principale moderno.

La qualifica di bibliotecario principale conservatore o di bibliotecario principale moderno si consegue a ruolo aperto con anzianità di servizio pari a quella prevista per la promozione a direttore di sezione.

Il personale di cui al precedente comma frequenta un corso di aggiornamento entro il primo quadriennio dalla nomina in ruolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, determina le materie di insegnamento, la durata e le altre modalità per lo svolgimento del corso.

Le qualifiche di bibliotecario principale conservatore e di bibliotecario principale moderno sono conferite con decreto ministeriale in ragione del 20% ai bibliotecari conservatori e dell'80% ai bibliotecari moderni.

Art. 16.

Conferimento dei posti di addetto di laboratorio.

I posti di addetto di laboratorio sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il relativo bando stabilisce il titolo di studio, le materie di esame e i titoli valutabili, ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Divieto di comandi e di distacchi.

E' fatto divieto di disporre comandi o distacchi di fatto di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle *A*, *B* e *C*.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle posizioni di cui al precedente comma sono restituiti alle scuole e agli istituti di provenienza nei termini stabiliti dal successivo art. 18, e a tale scopo il Ministero è tenuto ad inviare alla Corte dei conti il relativo elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Passaggi da altre Amministrazioni dello Stato mediante concorsi per titoli.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, sono conferiti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre Amministrazioni dello Stato.

I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli da bandire entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi. I posti eventualmente non coperti possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici di accesso alle carriere dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi banditi da data non anteriore al 1° gennaio 1967 ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Le nomine degli idonei effettuate ai sensi del precedente comma sono disposte in base a graduatorie di merito compilate dall'amministrazione per ciascuna carriera e per ciascun ruolo in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita la idoneità. A parità di punteggio, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti recati in aumento nelle dotazioni organiche dei singoli ruoli ancora disponibili dopo l'applicazione dei commi precedenti, sono conferiti mediante normali concorsi da bandire dopo che sarà stata effettuata la revisione degli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni.

In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili, fino alla revisione dei ruoli organici ai sensi del citato primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

Ai normali concorsi contemplati dal precedente quarto comma sono ammessi a partecipare, prescindendosi dal limite massimo di età, anche coloro che, a qualsiasi titolo, prestino servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*.

All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo altrettante unità di personale comandato o distaccato di fatto di cui al precedente art. 17 saranno restituite agli istituti e alle scuole di provenienza.

Art. 19.

Concorsi

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti e i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi d'esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 20.

Soppressione dei posti temporanei e soprannumerari

I posti recati in aumento nelle singole qualifiche dei ruoli stabiliti nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto, riassorbono i residui posti temporanei previsti dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nonchè i posti comunque in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti in soprannumero che non fosse possibile riassorbire ai sensi del precedente comma, saranno soppressi con la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, degli impiegati che li ricoprono.

Art. 21.

Dotazioni organiche per i singoli uffici

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, i contingenti di personale da destinare alle direzioni generali ed ai servizi dell'amministrazione centrale, nonchè ai singoli uffici dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione. Per le carriere direttive, i predetti contingenti sono stabiliti per singole qualifiche, in relazione alle funzioni da esercitare.

Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti di cui al comma precedente, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.

Art. 22.

Personale dei soppressi ruoli separati

Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i funzionari provenienti dai soppressi ruoli separati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi non possono essere destinati a funzioni diverse da quelle attinenti alle qualifiche rispettivamente rivestite nè possono essere trasferiti dal contingente previsto in sostituzione della dotazione organica di provenienza, se non a domanda o per gravi esigenze di servizio in ogni caso sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Personale in servizio presso centri di restauro

Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico nonchè del ruolo degli operatori tecnici di cui all'allegata tabella *B*, è conferito mediante normale concorso per titoli ed esami riservato, prescindendo dal limite massimo di età, al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, di Firenze e di Palermo il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto da non meno di un anno le mansioni proprie dei ruoli predetti e sia in possesso dei prescritti titoli di studio.

Non si applica il disposto di cui al precedente art. 18, primo comma.

Art. 24.

Qualifica « ad personam »

Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di ispettore di ragioneria del ruolo dei ragionieri delle soprintendenze alle antichità e belle arti conserva *ad personam* tale qualifica.

Art. 25.

All'onere di lire 910 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 21. — VALENTINI

TABELLA *A*

Ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Direttore generale	742	—	13
Ispettore generale	530	—	198 (1)
Direttore di divisione e ispettore capo	426 387	— 2	320
Direttore di sezione	307	—	700
Consigliere	257 190	4 6 mesi	
			1.231

(1) Gli ispettori generali preposti alla direzione di provveditorati agli studi assumono, per la durata dell'incarico, la qualifica di provveditore agli studi. Per il conferimento della funzione di soprintendente scolastico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo degli ispettori centrali

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore centrale	535	—	244 (1)
			244

(1) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 187 per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per l'istruzione artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva; 10 per l'edilizia scolastica; 8 per i beni librari e 13 per le antichità e belle arti.

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo della carriera direttiva degli statistici

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	3
Direttore di divisione	426 387	— 2	9
Direttore di sezione	307	—	13
Consigliere	257 190	4 6 mesi	
			25

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale di ragioneria	530	—	15
Ispettore capo di ragioneria e direttore di ragioneria di 1ª classe	426 387	— 2	140
Direttore di ragioneria di 2ª classe	307	—	370
Vice direttore di ragioneria	257 190	4 6 mesi	
			525

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ragioniere capo	370	—	73
Ragioniere principale	297 255	— 5	329
Ragioniere	218 178 160	— 4 2	328
			730

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal:				
			1-7-1971	1-1-1972	1-1-1973	1-1-1974	1-1-1975
Segretario capo	370	—	143	186	230	280	330
Segretario principale	297 255	— 5	641	837	1.035	1.260	1.485
Segretario	218 178 160	— 4 2	641	837	1.035	1.260	1.485
			1.425	1.860	2.300	2.800	3.300

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal:			
			1-7-1971	1-1-1972	1-1-1973	1-1-1974
Coadiutore superiore	245	—	264	287	337	387
Coadiutore principale	213 183	— 5	684+1 (1)	717+1 (1)	917+1 (1)	1.117+1 (1)
			1.000 (2)	1.150 (2)	1.200 (2)	1.250 (2)
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	684	716	916	1.116
			2.632+1	2.870+1	3.370+1	3.870+1

(1) Il posto distinto nella dotazione della qualifica di coadiutore principale è riservato alle mansioni di assistente alla vigilanza.
(2) Contingente stabilito per la qualifica di coadiutore dattilografo.

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore meccanografo superiore	245	—	13
Coadiutore meccanografo	218 188 168 143 128	— 5 5 4 2	117
			130

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Commesso capo	165 143	— 5	360
Commesso	133 115 100	— 4 2	740
			1.100

(*Segue* TABELLA *A*)

Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo autorimessa	165 143	— 5	39
Autista	133	—	91
			130

(*Segue* TABELLA *A*)

Personale operaio dell'Amministrazione centrale

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo operaio	210	—	2
Operaio specializzato	190 165	— 5	7
Operaio qualificato	173 146 129	— 4 2	5
Operaio comune	153 113 115	— 4 2	9
			23 (1)

(1) Comprese le unità di personale operaio appartenente ai ruoli ad esaurimento, da mantenere nelle rispettive sedi di servizio fino al collocamento a riposo.

TABELLA *B*

Ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Soprintendente di 1ª classe	530	—	14
Soprintendente di 2ª classe	426 387	— 2	20
Direttore	307	—	96
Ispettore	257 218	3 6 mesi	
			130

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Soprintendente di 1ª classe	530	—	14
Soprintendente di 2ª classe	426 387	— 2	19
Direttore	307	—	94
Ispettore	257 218	3 6 mesi	
			127

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Soprintendente di 1ª classe	530	—	17
Soprintendente di 2ª classe	426 387	— 2	23
Direttore	307	—	100
Architetto	257 218	3 6 mesi	
			140

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo degli esperti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio		Dotazione organica dal 1°-7-1971
		1°-7-1970	1°-7-1973	
Chimico, fisico, microbiologo, petrografo, geologo, minerologo ed altre specializzazioni	443 397 341 307 243	— 5 5 5 2	— 4 5 5 2	9
				9

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo dei ragionieri del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ragioniere capo	370	—	18
Ragioniere principale	297 255	— 5	81
Ragioniere	218 178 160	— 4 2	81
			180

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo dei disegnatori del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Disegnatore capo	370	—	16
Disegnatore principale	302 260	— 5	72
Disegnatore	227 188 160	— 4 1	72
			160

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo dei segretari e dei documentalisti del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Segretario capo e documentalista capo	370	—	24
Segretario principale e documentalista principale	297 255	— 5	108
Segretario e documentalista	218 178 160	— 4 2	108
			240

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo dei geometri del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Geometra capo	370	—	12
Geometra principale	302 260	— 5	54
Geometra	227 188 160	— 4 1	54
			120

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo dei restauratori di opere d'arte dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Restauratore capo, tecnico radiologo capo, tecnico capo di laboratorio scientifico	370	—	12
Restauratore principale, tecnico radiologo principale e tecnico principale di laboratorio scientifico	302 260	— 5	54
Restauratore, tecnico radiologo e tecnico di laboratorio scientifico	227 188 160	— 4 1	54
			120

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo degli assistenti del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Assistente superiore	245	—	25
Assistente principale	218 188	— 5	113
Assistente	168	—	112
			250

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Operatore tecnico superiore	245	—	25
Operatore tecnico principale	218 188	— 5	113
Operatore tecnico	168	—	112
			250

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore superiore	245	—	80
Coadiutore principale	213 183	— 5	360
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	360
			800

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Custode capo	165 143	— 5	1.260
Custode e guardia notturna	133	—	2.940
			4.200

(*Segue* TABELLA *B*)

Ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Commesso capo	165 143	— 5	150
Commesso	133 115 100	— 4 2	350
			500

(*Segue* TABELLA *B*)

Personale operaio delle soprintendenze alle antichità e belle arti

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo operaio	210	—	65
Operaio specializzato	190 165	— 5	398
Operaio qualificato	173 146 129	— 4 2	430
Operaio comune	153 133 115	— 3 2	457
			1.350

TABELLA *C*

Ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Soprintendente ai beni librari di 1ª classe e direttore di 1ª classe	530	—	97
Soprintendente ai beni librari di 2ª classe e direttore di 2ª classe	426 387	1 2	
Bibliotecario principale (conservatore e moderno)	307	—	325
Bibliotecario	257 190	4 6 mesi	
			422

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo degli aiuto bibliotecari del personale della carriera di concetto delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Aiuto bibliotecario capo	370	—	43
Aiuto bibliotecario principale	297 255	— 5	194
Aiuto bibliotecario	218 178 160	— 4 2	193
			430

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo dei ragionieri del personale della carriera di concetto dèlle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ragioniere capo	370	—	9
Ragioniere principale	297 255	— 5	41
Ragioniere	218 178 160	— 4 2	40
			90

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo degli aiutanti del personale della carriera esecutiva amministrativa delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Aiutante superiore	245	—	70
Aiutante principale	213 183	— 5	315
Aiutante, distributore e dattilografo	163 133 120	— 4 2	315
			700

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Sorvegliante capo e aiuto distributore	165 143	— 5	216
Custode, fattorino, autista	133	—	504
			720

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo dei chimici, fisici, biologi e tecnologi dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio: 1°-7-1970	Anni di permanenza nella classe di stipendio: 1°-7-1973	Dotazione organica dal 1°-7-1971
Chimico, fisico, biologo e tecnologo	443	—	—	
	397	5	4	
	341	5	5	15
	307	5	5	
	243	2	2	
				15

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo degli addetti di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Addetto capo di laboratorio	370	—	3
Addetto principale di laboratorio	297	—	10
	255	5	
Addetto di laboratorio	218	—	9
	178	4	
	160	2	
			22

(*Segue* TABELLA *C*)

Ruolo dei fotografi, restauratori, meccanici, disinfestatori della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Assistente superiore (fotografo, restauratore, meccanico, disinfestatore)	245	—	11
Assistente (fotografo, restauratore, meccanico, disinfestatore)	218	—	99
	188	5	
	168	4	
	143	4	
	128	2	
			110

(*Segue* TABELLA *C*)

Personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo operaio	210	—	7
Operaio specializzato	190	—	13
	165	5	
Operaio qualificato	173	—	15
	146	4	
	129	2	
			35

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651406) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.